

INTERROGAZIONE

Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 "Recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli", prevede dal 1 gennaio 2016 un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e stabilisce che per l'impianto o il reimpianto dei vigneti venga rilasciata una autorizzazione non trasferibile da parte del Ministero delle politiche agricole, senza che i viticoltori posseggano o acquistino i diritti di impianto;

il citato Regolamento UE prevede, inoltre, la possibilità da parte dello Stato membro di limitare le autorizzazioni al reimpianto per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

i decreti ministeriali n. 12272 del 15 dicembre 2015 e n. 527 del 30 gennaio 2017 contengono le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e disciplinano il sistema per gli impianti viticoli;

rilevato che:

nessuno dei due richiamati decreti emanati dal Ministero recepisce le indicazioni di cui all'art. 66, comma 3 del Regolamento UE relative alla possibilità da parte dello Stato membro di limitare le autorizzazioni al reimpianto per la produzione di vini Dop o Igp;

considerato che:

l'assenza di tali previsioni sta arrecando gravi danni a tutto il territorio nazionale e in particolar modo alla Sicilia;

la modalità di utilizzo dell'autorizzazione sta dando vita ad un fenomeno preoccupante quanto pericoloso, dal momento che, attraverso il ricorso ad una semplice stipula di contratto di affitto di una superficie a vite, previa autorizzazione del proprietario, si può ottenere il rilascio di un'autorizzazione al reimpianto da esercitare su di un'altra superficie, spesso ubicata al di fuori della regione di origine;

tale procedura, nei fatti, si traduce in un trasferimento di superficie a vite nonché in una riduzione del potenziale produttivo regionale, in una flessione delle capacità di crescita e di sviluppo, con un conseguente inasprimento della crisi occupazionale nelle regioni che subiscono tali procedure;

considerato, inoltre, che:

il nuovo sistema previsto dal Regolamento UE stabilisce la cessazione del diritto di impianto o reimpianto e il diniego al trasferimento di tale diritto in portafoglio;

il diniego di alienare il fondo comprensivo del diritto di reimpianto in portafoglio del vigneto da esso originatosi, comporta una grave perdita economica per svalutazione fondiaria, in particolare se l'intestatario originario del diritto non ha dove poterlo esercitare o non ne è interessato o non può per impedimenti personali;

il divieto di trasferimento della titolarità del diritto in portafoglio, ha gravi ripercussioni su tutti i progetti da finanziare o già finanziati con i bandi OCM di ristrutturazione vigneti in corso, presentati alle amministrazioni pubbliche regionali, da chiudere per collaudo e svincolo fidejussione entro il 31 luglio 2019;

si chiede di sapere dal Ministro interrogato:

se sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per dare completa attuazione al Regolamento UE attraverso il recepimento di quanto stabilito dall'art. 66, comma 3;

quali iniziative intenda assumere al fine di far cessare il fenomeno in base al quale attraverso l'autorizzazione al reimpianto le viti vengono estirpare e trasferite fuori regione, con pesanti danni per il territorio e per la produzione vitivinicola regionale;

quali provvedimenti intenda assumere in relazione alla possibilità, oggi preclusa, di alienare oltre alla vite anche il diritto di reimpianto in portafoglio.

ORRU'